

## CONTRATTO QUADRO

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 ~~quater~~ della Legge 11 marzo 2006 n. 81.

TRA

- **CONFAGRICOLTURA**, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 101, Organizzazione di imprese agricole, in persona del legale rappresentante Presidente Federico Vecchioni;

- **CONFEDERAZIONE ITALIANA DEGLI AGRICOLTORI**, con sede in Roma, Via Mariano Fortuny 20, Organizzazione di imprese agricole, in persona del suo legale rappresentante Presidente Giuseppe Politi, (di seguito denominata per brevità C.I.A.);

- **COPAGRI**, con sede in Roma, Via Nizza n. 45, organizzazione di imprese Agricole, in persona del legale rappresentante Presidente Franco Verrascina.

- **FRANTOIANI D'ITALIA**, con sede in Roma, Via Palestro n. 35, organizzazione di frantoi oleari, in persona di Mariani Paolo, per procura del legale rappresentante Presidente Domenico Di Giorgio;

- **UNASCO**, con sede in Roma, Via Tevere n. 20, organizzazione nazionale di imprese agricole, in persona del legale rappresentante Presidente Elia Fiorillo;

- **AIPO**, con sede in Roma, Via delle Conce n. 20, organizzazione di imprese agricole, in persona del legale rappresentante Presidente Marco Di pierdomenico;

- **C.N.O.**, con sede in Roma, via Piave n. 8, organizzazione di imprese agricole, in persona del legale rappresentante Presidente Claudio Di Rollo;

- **AGRI TAL** <sup>Borghesi</sup> ~~AGCI~~, con sede in Roma, Via ~~22~~ n. ~~70~~ organizzazione cooperative agricole, in persona del legale rappresentante Presidente Rosario Altieri;

- **LEGACOOP AGROALIMENTARE**, con sede in Roma, Via A.G. Guattani n. 9, organizzazione cooperative agricole, in persona del legale rappresentante Presidente Giovanni Luppi;

- **FEDEROLIO**, con sede in Roma, Via delle Conce n. 20; organizzazione di commercio all'ingrosso, in persona del legale rappresentante Presidente Gennaro Forcella;

- **ASSITOL**, con sede in Roma, Piazza Campitelli n. 3, associazione Italiana dell'industria Olearia, in persona di Marcello Del Ferraro, per procura del legale rappresentante Presidente Mario Ambrosi;

- **ASSOELETRICA**, con sede in Roma, Via Benozzo Gozzoli n. 24, associazione nazionale delle imprese elettriche, in persona del legale rappresentante Presidente Giuliano Zuccoli;

#### PREMESSO

a. che gli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

b. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.674/TRA V del 30/11/2006, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agroenergetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;

c. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro energetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse;

d. che la legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all'articolo 1, comma 382-*septies*, prevede che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione delle biomasse derivanti da prodotti agricoli ivi inclusi i sottoprodotti delle industrie agroalimentari, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi 382 e 382-*quinques*, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;

e. che la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (di seguito legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è

incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

f. che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 Gennaio 2009, n.1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

g. che il decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/03/10, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi;

h. che l'organizzazione INTERPROFESSIONALE DELL'OLIO DI OLIVA, composta dalle seguenti unioni nazionali - UNASCO, AIPO, CNO -, dalle organizzazioni professionali agricole - CONFAGRICOLTURA, CIA e COPAGRI -, dalle organizzazioni rappresentative del mondo della cooperazione - AGCI, LEGA COOP-, dalla organizzazione rappresentativa degli oleari - ASSITOL- , dalla organizzazione rappresentativa del commercio all'ingrosso -FEDEROLIO- e dalla organizzazione rappresentativa dei frantoiani - FRANTOIANI D'ITALIA- tutte con rappresentanza a livello Nazionale, ritengono opportuno sviluppare iniziative inerenti la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ;

i. Che ASSOELETRICA è una organizzazione di produttori di energia elettrica con rappresentatività su tutto il territorio nazionale;

j. che l'articolo 11, comma 6 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni interessate, al fine di fornire informazioni ai soggetti interessati, pubblicano sul proprio sito i contratti quadro ed il contratto tipo; il Ministero, le Regioni e le Parti possono concordare, ~~successivamente alla stipula del presente Contratto, iniziative finalizzate alla divulgazione del Contratto quadro;~~

k. che il DPEF 2007-2011 indica che lo "sviluppo delle agroenergie sarà ottenuto rafforzando le potenzialità della L. 81/2006";

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo - articolo 1 del Decreto legislativo. 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. "prodotto" o "prodotti": la sansa vergine di oliva ed i prodotti ottenuti dall'estrazione della sansa vergine di oliva (olio di sansa di oliva, sansa disoleata, nocciolino di sansa disoleata e farina di sansa disoleata), con destinazione ad uso energetico ai sensi dell'art. 2 della Legge 11 marzo 2006 n. 81, commi 2 e 4;
- b. Contratto: il presente contratto quadro;
- c. tutte le Parti: congiuntamente le Parti del presente Contratto;
- d. Campagna: si intende la campagna di raccolta e frangitura olive;
- e. Contratto-tipo di fornitura: si intendono i modelli di contratti di fornitura dei prodotti di cui al punto a del presente articolo, (si allegano n. 5 modelli di contratto sotto le lettere a-b-c-d-e, si precisa che il modello -a- da usare per la sansa vergine di oliva è strutturato sotto forma di lettera di conferma emessa dal sansificio acquirente che comunque avrà riscontro nelle fatture di fornitura, in relazione alla particolare tipologia di mercato, alla stagionalità della produzione e alla non obbligatorietà del contratto sotto l'aspetto fiscale)

### Articolo 3 Finalità

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare/organizzare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione ed utilizzo dei "prodotti" ottenuti dalla sansa vergine di oliva, in particolare olio di sansa di oliva, con i relativi sottoprodotti residui dall'estrazione dell'olio di sansa, tutti "prodotti" ai fini della trasformazione di questi in energia elettrica attraverso impianti ~~di potenza installata superiore ad 1 MW e~~ riconosciuti ai sensi del DM del 2 marzo 2010.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

#### **A. Orientamento dell'offerta alla domanda.**

Assitol insieme ad Assoelettrica hanno individuato nello sviluppo della filiera agro energetica per la sansa di oliva un'importante opportunità di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed al contempo una opportunità di miglioramento di reddito derivante dalla sansa attraverso questo ulteriore utilizzo. Assitol riunisce la quasi totalità dei sansifici acquirenti di sansa di oliva sul territorio nazionale e pertanto ha pieno titolo a rappresentare la parte imprenditoriale che sottoscriverà contratti di acquisto della sansa vergine di oliva dai singoli frantoi. La possibilità offerta ai sansifici di orientare l'offerta di prodotto finito verso i produttori di energia elettrica, per la parte di olio di sansa che si riuscirà a destinare all'utilizzo elettrico, potrà avere ripercussioni positive sulle produzioni alimentari di oli ricavati dalle sansi e perfino dalle stesse olive, che attualmente soffrono per i bassi prezzi di vendita dovuti alla produzione che è superiore alla domanda.

#### **B. Sicurezza di approvvigionamento.**

Le aziende associate all'Assoelettrica avendo la necessità di incrementare le produzioni di energia elettrica da fonti rinnovabili per poter contribuire alla piena applicazione delle leggi nazionali ed al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive comunitarie, ultima delle quali la direttiva 28/2009, avranno delle controparti certe negli associati Assitol al fine di approvvigionarsi delle materie prime.

#### **C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente.**

I "prodotti" dovranno rispettare le norme vigenti, essere sani, leali e mercantili. Tutte le parti inoltre si impegnano ad applicare i sistemi di tracciabilità per ottemperare a quanto

previsto dal Decreto ministeriale delle politiche agricole e forestali del 2 Marzo 2010 e da eventuali successive modifiche od integrazioni.

**Articolo 4**  
**Campo di applicazione**

Il presente Contratto si applica esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana. Si applica a tutto il prodotto lavorato a far data da gennaio 2008.

**Articolo 5**  
**Durata**

Il presente Contratto avrà durata di quindici anni, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle colture e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

**Articolo 6**  
**Contratto tipo di fornitura**

In esecuzione del presente Contratto, Le parti stipulano "contratti di fornitura", in conformità ai modelli contrattuali di cui al punto 2 allegati a-b-c-d-e. Il contratto di fornitura deve espressamente rispettare i contenuti del presente Contratto.

**Articolo 7**  
**Obblighi**

Le parti sono tenute al rispetto di tutte le obbligazioni previste dal Decreto Ministeriale delle politiche agricole e forestali del 2/03/2010.

## Articolo 8

### Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula dei contratti tra le parti (acquirente e venditore).

## Articolo 9

### Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Tutte le Parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti firmatarie di un contratto di fornitura:

- eventi climatici quali grandine, gelo o alluvione;
- eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezioni).

## Articolo 10

### Determinazione dei contributi

~~Tutte le Parti possono prevedere di comune accordo la corresponsione di contributi esclusivamente per eventuali attività di ricerca, sperimentazione, studio, indagini di mercato e promozione da esse svolte nell'ambito e secondo le finalità del presente Contratto, fissandone l'entità e le modalità di corresponsione.~~

~~In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra tutte le Parti.~~

## Articolo 11

### Modifiche e/o integrazioni

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto, comprese quelle rese necessarie da eventuali modifiche del quadro normativo, dovranno essere concordate e approvate per iscritto da tutte le Parti.

## Articolo 12 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Tutte le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all' articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

## Articolo 13 Arbitrato

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini



stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile.; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dei due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di una delle parti.

L'arbitrato si svolgerà a Roma.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico.

Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

#### Articolo 14

#### Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali


Il presente Contratto quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 10 (dieci) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto ed il contratto -tipo si intendono efficaci.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 24 Novembre 2010



Per CONFAGRICOLTURA

Il Presidente : FEDERICO VECCHIONI



Per CIA

Il Presidente : GIUSEPPE POLITI



Per COPAGRI

Il Presidente : FRANCO VERRASCINA 

Per Frantoiani d'Italia

Il Procuratore : PAOLO MARIANI 

Per UNASCO

Il Presidente: ELIA FIORILLO 

Per AIPO

Il Presidente : MARCO DIPIERDOMENICO 

Per C.N.O.

Il Presidente : CLAUDIO DI ROLLO 

il vice presidente

ELIA FIORILLO

Per AGCI-AGRITAL

Il Presidente : ~~FRANCESCO~~ 

Gian Paolo Bonfiglio

Per LEGACOOP AGROALIMENTARE

Il Presidente : GIOVANNI LUPPI 

IL DIRETTORE GENERALE

GIUSEPPE PISCOPO

Per FEDEROLIO

Il Presidente : GENNARO FORCELLA 

Per ASSITOL

Il Procuratore : MARCELLO DEL FERRARO 

Per ASSOELETTRICA

Il Presidente : GIULIANO ZUCCOLI 

ALLEGATO - A -

LETTERA DI CONFERMA DI COMPRAVENDITA (emessa da sansificio acquirente)

LUOGO E DATA .....

VENDITORE : (ESTREMI FRANTOIO )

COMPRATORE : (ESTREMI SANSIFICIO ACQUIRENTE )

MERCE : sansa vergine di oliva

QUANTITA' : .....

PREZZO : .....

RESA MERCE : .....

PERIODO DI ESECUZIONE .....

PAGAMENTO : .....

PESO E QUALITA' : .....

CONDIZIONI GENERALI : .....

FIRMA

SANSIFICIO ACQUIRENTE

.....

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains three distinct signatures. The bottom row contains five signatures, including a stylized 'G' on the left and a signature that appears to be 'S. S.' on the right.

ALLEGATO - B -

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

LUOGO E DATA .....

VENDITORE : ( ESTREMI SANSIFICIO VENDITORE)

COMPRATORE : (ESTREMI UTILIZZATORE ELETTRICO ACQUIRENTE )

MERCE : OLIO DI SANSO D'OLIVA

QUANTITA' : .....

PREZZO : .....

RESA MERCE : .....

PERIODO DI ESECUZIONE .....

PAGAMENTO : .....

PESO E QUALITA' : .....

CONDIZIONI GENERALI : .....

*(Handwritten signatures and initials on a lined background)*

ALLEGATO - C -

---

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

LUOGO E DATA .....

VENDITORE : ( ESTREMI SANSIFICIO VENDITORE)

COMPRATORE : (ESTREMI UTILIZZATORE ELETTRICO ACQUIRENTE )

MERCE : SANSA DISOLEATA

QUANTITA' : .....

PREZZO : .....

RESA MERCE : .....

PERIODO DI ESECUZIONE .....


PAGAMENTO : .....

PESO E QUALITA' : .....


---


CONDIZIONI GENERALI : .....

---

















ALLEGATO - D -

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

LUOGO E DATA .....

VENDITORE : ( ESTREMI SANSIFICIO VENDITORE)

COMPRATORE : (ESTREMI UTILIZZATORE ELETTRICO ACQUIRENTE )

MERCE : NOCCIOLINO DI SANSI DISOLEATA

QUANTITA' : .....

PREZZO : .....

RESA MERCE : .....

PERIODO DI ESECUZIONE .....

PAGAMENTO : .....

PESO E QUALITA' : .....

CONDIZIONI GENERALI :

---

*[Handwritten signatures and initials]*

---

---

ALLEGATO - E -

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

LUOGO E DATA .....

VENDITORE : ( ESTREMI SANSIFICIO VENDITORE )

COMPRAVENDITORE : ( ESTREMI UTILIZZATORE ELETTRICO ACQUIRENTE )

MERCE : FARINA DI SANSI DISOLEATA

QUANTITA' : .....

PREZZO : .....

RESA MERCE : .....

PERIODO DI ESECUZIONE .....

PAGAMENTO : .....

PESO E QUALITA' : .....

CONDIZIONI GENERALI : .....

*[Handwritten signatures and marks on a ruled line]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*